

UNIONMECCANICA-CONFAPI Ipotesi di accordo 3 luglio 2017

Il 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA–CONFAPI ha sottoscritto con FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL l'[Ipotesi di accordo](#) per il rinnovo del C.C.N.L. del 29/7/2013 (scaduto il 31/10/2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti.

Il rinnovo del CCNL decorre dal 1° novembre 2016 e scadrà il 31 ottobre 2020, per una durata complessiva di quattro anni.

Qui di seguito una sintesi delle principali novità operative ed applicabili entro la fine dell'anno 2017 introdotte dalla suddetta Ipotesi di accordo, che diventerà operativa a seguito degli esiti del [Percorso di validazione](#) convenuto tra le parti firmatarie che si svolgerà tramite le assemblee sindacali unitarie, ove convocate, previste nelle giornate del 24 e 25 luglio 2017.

Minimi tabellari

In via sperimentale e per la vigenza del C.C.N.L. sono state introdotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali.

A decorrere **dal 1° novembre 2017** gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:

Livello	Minimi CCNL fino al 31 ottobre 2017	Minimi CCNL dal 1° novembre 2017
1	1.308,43	1.309,74
2	1.445,00	1.446,45
3	1.603,29	1.604,89
4	1.672,79	1.674,46
5	1.791,89	1.793,68
6	1.921,23	1.923,15
7	2.061,16	2.063,22
8	2.241,48	2.243,72
9	2.492,75	2.495,24

- a decorrere **dal 2018**, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.

Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente;

- a decorrere **dal 1° novembre 2017**, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Una tantum

Con la retribuzione afferente il mese di **Ottobre 2017** a tutti i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una **somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi** suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 agosto 2017- 31 ottobre 2017.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.

Non sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.

Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Con apposita circolare successiva al percorso di validazione, Unionmeccanica procederà a fornire alle Aziende associate tutte le informazioni necessarie sui contenuti dell'accordo e sulle modifiche intervenute sugli istituti oggetto di rinnovo.

I Servizi Sindacale e Previdenziale dell'Associazione, nei rispettivi ambiti di competenza, restano a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.